

Pubblicato il 23/10/2026

N. 02042 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2026, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Nigro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Giacomo Pitingolo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-'-OMISSIS-, non costituito in giudizio.

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento pubblicato sul portale dell'A.s.p. di Crotone in data 26.06.2026 recante *“Esito Prova Scritta - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria D”*;
- della prova di concorso sostenuta in data 22.05.2026 dall'odierno ricorrente;
- di tutti i verbali della commissione esaminatrice, ivi inclusi i verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Premesso che:

- il ricorrente agisce per l'annullamento, previa sospensione, dell'esito della prova scritta del concorso pubblico, bandito dall'Azienda Sanitaria di Crotone, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria “D”, pubblicato il 26.6.2026 nonché di tutti i verbali del concorso, compreso il verbale n. 2, contenente l'indicazione della tipologia della prova di concorso, pubblicato il 13.07.2026:
- il bando ha previsto, conformemente all'art. 43 d.P.R. n. 220/2001, recante il regolamento di disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, l'articolazione della procedura selettiva in una prova scritta

consistente “*nella elaborazione di atti attinenti alla materia oggetto del concorso*” o “*nella soluzione di quesiti a risposta sintetica*”, in una prova pratica “*consistente nella esecuzione di tecniche specifiche e nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta*” ed infine in una prova orale “*consistente in domande relative alla materia oggetto di esame*”;

- inoltre, nel caso di presentazione di “*un elevato numero di domande di partecipazione..., superiore a 300*”, al fine di garantire opportuna celerità al concorso, “*l’Azienda procederà ad una prova di preselezione*” consistente in un “*quiz a risposte multiple ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 220/2001*”;

- l’esponente, dopo aver superato la prova preselettiva a quiz, ha svolto la prova scritta il 22.05.2026 apprendendo in quella data, che anche la prova scritta, al pari della preselettiva, sarebbe consistita in un questionario di 30 domande a risposta multipla con una sola risposta esatta da individuare;

- con provvedimento pubblicato il 26.06.2026, contenente i “*candidati ammessi*” alla successiva prova, il deducente non è risultato idoneo alla prova scritta, poiché non presente nell’elenco;

- il ricorrente denuncia pertanto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del bando di concorso in relazione all’art. 43 del d.P.R. n. 220/2001 nonché per vizio di eccesso di potere;

Premesso altresì che:

- resiste l’intimata amministrazione, la quale ha confutato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso;

Considerato che:

- per come evidenziato in narrativa, la *lex specialis* ha previsto una prova scritta consistente “*nella elaborazione di atti attinenti alla materia oggetto del concorso*” o, in alternativa, “*nella soluzione di quesiti a risposta sintetica*”;

- in sede di svolgimento di tale prova la commissione ha deliberato di sottoporre ai candidati un questionario composto da 30 quesiti a risposta multipla, con una sola opzione esatta;
- in base all'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 220/2001, rubricato "*Prova scritta: modalità di espletamento*", "*la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche*";
- a mente del successivo art. 43, comma 2, rubricato "*Prove di esame*", "*i bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica*";

Considerato altresì che:

- la somministrazione di quesiti a risposta multipla, nella fattispecie prevista dal bando per la sola fase di preselezione per l'ammissione al successivo esame scritto, costituisce prova strutturalmente distinta e non fungibile rispetto alla soluzione di quesiti a risposta sintetica, poiché la prima consiste nella predisposizione di una serie di domande con risposte predeterminate, di cui una sola corretta, c.d. quiz, presupponendo pertanto una cognizione nozionistica delle singole materie, mentre i quesiti a risposta sintetica implicano l'elaborazione di una risposta scritta da parte del candidato e una conseguente riflessione critica sugli argomenti proposti;
- secondo costante giurisprudenza "*il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata*

nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione" (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3637);

- le prescrizioni evincibili dalla *lex specialis* in sé costituiscono un autovincolo all'esercizio del potere discrezionale, cui la commissione e la pubblica amministrazione possono sottrarsi solo per il tramite dell'esercizio della potestà di autotutela (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1688; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 agosto 2026, n. 1600);

Ritenuto che:

- alla luce dei richiamati principi ermeneutici, la somministrazione ai candidati in sede di prova scritta di quesiti a risposta multipla in luogo, per come invece prescritto dal bando, della "*elaborazione di atti attinenti alla materia oggetto del concorso*" o, in alternativa, "*della soluzione di quesiti a risposta sintetica*" integra una non consentita disapplicazione ad opera dell'amministrazione delle disposizioni della *lex specialis*, poiché non prevista né in essa né in ogni caso, diversamente dagli assunti dell'amministrazione resistente, negli artt. 12 e 43 d.P.R. n. 220/2001;

- previo avviso ex art. 60 c.p.a., sussistono pertanto i presupposti per una definizione della controversia in sede cautelare con una pronuncia in forma semplificata, con accoglimento della domanda e conseguente annullamento degli atti impugnati;

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Azienda Sanitaria di Crotone al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Consigliere, Estensore

Valeria Palmisano, Referendario

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.